



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 701, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», di seguito denominato Codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa siano disciplinate le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- VISTO l'articolo 696-bis, commi 1 e 2, del Codice, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata si distinguono in volontari in ferma prefissata iniziale e volontari in ferma prefissata triennale e che ciascuna delle ferme ha durata pari a tre anni;
- VISTO l'articolo 700, comma 1, del Codice, il quale prevede che possano partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente, età non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo, superamento con esito positivo del corso basilico di formazione iniziale;
- VISTO l'articolo 700, comma 3 del Codice, il quale prevede che, al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale riservati ai volontari in ferma prefissata iniziale, in servizio o in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701, nonché in congedo che abbiano completato la relativa ferma da più di dodici mesi, di età non superiore a trenta anni compiuti;
- VISTO l'articolo 635 del Codice, il quale prevede che, per il reclutamento nelle Forze armate, occorrono i requisiti ivi stabiliti e che requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del medesimo Codice o dai singoli bandi, in relazione al reclutamento delle varie categorie di militari;
- VISTO l'articolo 638 del Codice, il quale prevede che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dalla data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione o, limitatamente ai militari in servizio, a quella dell'inizio del relativo corso di formazione, o fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a eccezione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione, e che l'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell'interessato, comporta la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario;
- VISTO l'articolo 640, comma 1, del Codice, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo

psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto;

VISTO l'articolo 640, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del Codice, il quale prevede che le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate in stato di gravidanza e che non possano essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, siano ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento; che il provvedimento di rinvio possa essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria, e che, fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, siano avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate; che le vincitrici dei concorsi rinviate siano immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda;

VISTO l'articolo 641, comma 1, del Codice, il quale prevede che gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento e che, a tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso;

VISTO l'articolo 580, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», di seguito denominato regolamento, il quale prevede che l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sia effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari;

VISTO l'articolo 842, comma 1, del Codice, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata sono impiegati in attività operative e addestrative nell'ambito delle unità dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estero, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita;

VISTO l'articolo 843 del Codice, il quale, in riferimento ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa, prevede che, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità o qualificazioni, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, siano individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata;

- VISTO l'articolo 781, commi 1 e 1-*bis*, del Codice, il quale prevede che i volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e che i volontari in ferma prefissata della Marina militare conseguono le categorie, le specialità o le qualificazioni a loro assegnate dalla Direzione generale per il personale militare in fase di reclutamento dopo il superamento del corso di formazione di base;
- VISTO l'articolo 2198-*bis*, comma 8 del Codice, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui all'articolo 700 del medesimo Codice;
- VISTO l'articolo 798-*bis*, del Codice, il quale stabilisce la ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare tra ufficiali, sottufficiali e volontari;
- VISTO l'articolo 2207 del Codice, il quale prevede che, sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-*bis*, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione;
- VISTO l'articolo 815 del Codice, il quale stabilisce le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO l'articolo 702 del Codice, il quale prevede che i bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale e triennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore delle categorie di soggetti ivi stabilite;
- VISTI gli articoli 639, 716 e 1033 del Codice, recanti disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate;
- VISTI gli articoli 89, comma 1, lettere *p*), numero 5, e *q*), e 95, comma 1, lettera *h*), numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», di seguito denominato regolamento, riguardanti, rispettivamente, le competenze del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore di Forza armata, in materia di reclutamento e di selezione del personale militare;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTI gli articoli 114 del regolamento e 24 del decreto del Ministro della difesa 20 marzo 2025, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, n. 1347, che stabiliscono le competenze della Direzione generale per il personale militare;
- VISTO l'articolo 1041 del regolamento, che individua i procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare e i relativi termini di conclusione;

- VISTO l'articolo 577 del regolamento, il quale prevede che l'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale militare, ha facoltà di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
- VISTO l'articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» che ha previsto, tra l'altro, che «per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti»;
- VISTO l'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che, nell'abolire i titoli preferenziali relativi all'età nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevede che, a parità di punteggi, sia preferito il candidato più giovane di età;
- RAVVISATA l'esigenza di disciplinare le modalità per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, prevedendo procedure di selezione che rispondano alle specifiche esigenze di impiego delle singole Forze armate;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT) dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 701, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare.

Art. 2

Programmazione delle immissioni

1. Gli Stati maggiori di Forza armata comunicano, ogni anno, allo Stato maggiore della Difesa una programmazione triennale scorrevole, indicante, per ciascun anno, il numero dei volontari in ferma prefissata triennale da reclutare.
2. Il numero di volontari, di cui al comma 1, è determinato nell'ambito del piano dei reclutamenti autorizzato dallo Stato maggiore della difesa per l'anno di riferimento e nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste:
 - a) per l'Esercito italiano, la Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare, fino all'anno 2033, dal decreto di cui all'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare e, a decorrere dal 1° gennaio 2034, dall'articolo 798-bis, comma 1, lettera c), del medesimo Codice;
 - b) per il Corpo delle capitanerie di porto, dall'articolo 815, comma 1, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare.

3. Lo Stato maggiore della difesa, verificata la congruità dei dati forniti dagli Stati maggiori di ciascuna Forza armata con quelli di cui al comma 2, li comunica alla Direzione generale per il personale militare.

Art. 3

Bando di concorso

1. Il bando di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale è emanato annualmente dalla Direzione generale per il personale militare, in base alla programmazione di cui all'articolo 2.

2. Il bando di cui al comma 1 prevede:

- a) il numero complessivo dei posti messi a concorso per ciascuna Forza armata e l'eventuale ripartizione in blocchi di immissione. Tali posti possono essere eventualmente ripartiti secondo i corpi, categorie, qualificazioni, specialità ovvero specializzazioni, abilitazioni e incarichi previsti da ciascuna Forza armata;
- b) i requisiti per la partecipazione al concorso;
- c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale documentazione da allegare;
- d) le prove d'esame;
- e) i criteri e le modalità dell'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 635, lettere c) e n), del Codice dell'ordinamento militare;
- f) le strutture presso le quali vengono effettuate le prove d'esame di cui alla lettera d) e gli accertamenti di cui alla lettera e);
- g) i titoli di merito valutabili e il punteggio agli stessi attribuibile;
- h) il numero dei candidati da ammettere alle diverse fasi concorsuali e agli accertamenti di cui alla lettera e);
- i) la composizione delle commissioni esaminatrici;
- l) le modalità di svolgimento delle prove d'esame.

3. I candidati possono presentare domanda di partecipazione per una sola Forza armata e relativamente a un eventuale unico blocco di immissione, secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ciascuna Forza armata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto delle consistenze organiche previste e previa autorizzazione dello Stato maggiore della difesa, al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative, può prevedere concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale destinato ai volontari in ferma prefissata iniziale, in servizio o in congedo, in possesso di specifici requisiti, di cui all'articolo 700, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare.

Art. 4

Procedura concorsuale

1. I concorsi si svolgono con modalità che ne assicurino l'imparzialità, l'economicità e la celerità di svolgimento nel rispetto dei termini procedurali di cui al libro VI, titolo I, capo II del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

2. Il concorso prevede:

- a) la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale;
- b) eventuali prove di efficienza fisica, con parametri differenziati per uomini e donne;
- c) l'eventuale accertamento della lingua inglese;
- d) l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, nonché gli accertamenti diagnostici di cui

all'articolo 635, lettera n), del Codice dell'ordinamento militare;

e) la valutazione dei titoli.

3. La successione cronologica delle fasi concorsuali è definita dal relativo bando di concorso.

Art. 5

Prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale

1. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), verte su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado.

2. Il punteggio massimo attribuibile alla prova di cui al comma 1 è di 67 punti.

3. La somministrazione, lo svolgimento e/o la correzione della prova di cui al comma 1 può avvenire anche in modalità digitale.

Art. 6

Prove di efficienza fisica

1. La tipologia e le modalità per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), sono previste dal bando di concorso.

2. L'eventuale punteggio massimo attribuibile alle prove di cui al comma 1 è di 20 punti ove non sia previsto solo un giudizio di idoneità o inidoneità.

Art. 7

Accertamento della lingua inglese

1. L'eventuale accertamento della conoscenza della lingua inglese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), le relative modalità di svolgimento ed i punteggi previsti sono disciplinati dal bando di concorso.

2. Il punteggio massimo attribuibile all'accertamento di cui al comma 1 è di 10 punti.

Art. 8

Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nonché accertamenti diagnostici

1. Per gli accertamenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), effettuati per ciascuna Forza armata, è prevista l'espressione di un giudizio di idoneità o inidoneità presso le strutture e con le modalità indicate dal bando di concorso. Per il personale in servizio gli accertamenti possono essere effettuati presso i reparti di appartenenza nei casi e con le modalità definite nel bando di concorso.

2. Il bando di concorso potrà indicare la documentazione sanitaria che i concorrenti dovranno produrre all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica.

Art. 9

Valutazione dei titoli

1. Per i candidati risultati idonei alle prove e agli accertamenti di cui all'articolo 4, i titoli valutabili desumibili dall'estratto della documentazione di servizio secondo il modello predisposto dalla Direzione generale per il personale militare sono:

a) i periodi di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata ovvero in rafferma;

b) le missioni in territorio nazionale e all'estero;

c) prolungati periodi di servizio prestati al di fuori dei confini nazionali, superiori almeno a 30 giorni continuativi e non compresi nelle attività di cui alla precedente comma b);

- d) la valutazione relativa alla documentazione caratteristica riferita all'ultimo anno di servizio comunque prestato;
 - e) i riconoscimenti, ricompense e benemerienze;
 - f) il titolo di studio;
 - g) gli eventuali altri attestati, brevetti, corsi di specializzazione e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quelle accertate con la prova di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c);
 - h) le ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all'estero, che abbiano comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore ai 90 giorni.
2. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun gruppo di titoli di cui al comma 1, è indicato nel bando di concorso. Il punteggio attribuibile ai titoli non può comunque essere superiore a 33 punti.
3. Le sanzioni disciplinari irrogate possono comportare la decurtazione dal punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli fino ad un massimo di 10 punti.

Art. 10

Titoli di preferenza

1. Nei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in caso di parità nelle graduatorie di merito di cui al successivo articolo 12, si terrà conto, nell'ordine indicato, dei seguenti titoli di preferenza:
- a) insignito di medaglia al valor militare e al valor civile;
 - b) orfano di caduto e figlio di mutilato, di invalido e di inabile permanente al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - c) aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non si fruisca di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - d) maggior numero di figli a carico;
 - e) atleta che ha intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - f) la minore età anagrafica.

Art. 11

Commissioni esaminatrici

1. Gli accertamenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e d) sono effettuati da una o più commissioni nominate dalla Direzione generale per il personale militare, su segnalazione della Forza armata, secondo le disposizioni vigenti in materia e le modalità e i criteri previsti nel bando di concorso.
2. I decreti di nomina delle commissioni esaminatrici prevedono membri supplenti del presidente e di ciascuno dei componenti, i quali intervengono in caso di grave documentato impedimento dei membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni, i rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
4. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni, se superiore alle 1.000 unità, o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami, unico restando il presidente, possono essere suddivise in sottocommissioni, ciascuna costituita da un numero di membri pari a quello delle commissioni originarie e da un segretario.

5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due componenti di grado non inferiore a quello per il quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati tra il personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi diverse.

6. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. La commissione preposta alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) e all'eventuale accertamento della lingua inglese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è nominata dalla Direzione generale per il personale militare, su designazione di ciascuna Forza armata, ed è composta da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, con funzioni di presidente;

b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano o grado corrispondente;

c) un ufficiale di grado non inferiore a capitano o grado corrispondente, ovvero, un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale;

d) uno o più sottufficiali con funzioni di segretario senza diritto di voto.

8. Nel caso in cui la prova di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) preveda composizioni scritte a testo libero, ovvero un colloquio, la commissione di cui al comma 7, può essere integrata da uno o più esperti di lingua inglese esterni all'Amministrazione, in qualità di membri aggiunti aventi diritto di voto nelle sole materie per le quali sono chiamati a integrare la commissione.

9. La commissione di cui al comma 7, istituita per la Marina, deve in ogni caso prevedere un componente appartenente al Corpo delle capitanerie di porto.

10. Nei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, per lo svolgimento delle sole prove di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la Direzione generale per il personale militare nomina un'apposita commissione composta dai membri di ciascuna delle commissioni di Forza armata di cui al comma 7, e presieduta dall'Ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, dall'Ufficiale con maggiore anzianità assoluta o anagrafica.

Art. 12

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito, eventualmente suddivise in base ai Corpi, categorie, specialità, qualificazioni ovvero specializzazioni previsti dal bando di concorso, sono redatte per ciascuna Forza armata dalle commissioni di cui all'articolo 11, comma 7, sommando:

a) i risultati ottenuti alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di cui all'articolo 5;

b) l'eventuale punteggio ottenuto nelle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 6;

c) il punteggio ottenuto nell'eventuale accertamento della lingua inglese, di cui all'articolo 7;

d) il punteggio relativo alla valutazione dei titoli di cui all'articolo 9.

Tali graduatorie sono formate con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 10 del presente decreto.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per il solo bando di concorso cui si riferiscono.

3. Nell'ambito della Marina, per la categoria dei nocchieri di porto del Corpo delle capitanerie di porto, è redatta una graduatoria di merito distinta da quella riferita ai candidati per il Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).

4. Le graduatorie sono approvate dalla Direzione generale per il personale militare.

Art. 13
Posti non coperti

1. I posti non coperti nei diversi corpi, categorie, specialità, qualifiche e specializzazioni, se previsti, sono devoluti, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso, ai candidati idonei dello stesso blocco di immissione.
2. Conclusa l'eventuale devoluzione di posti di cui al comma 1, nel caso in cui, al termine delle operazioni concorsuali per ciascun blocco di immissione, sia necessario per una o più Forze armate ripianare i posti eventualmente non coperti si provvede:
 - a) prioritariamente, attingendo dai candidati idonei della stessa Forza armata non utilmente collocati nelle graduatorie dei precedenti blocchi di immissione del medesimo concorso, a partire dal primo blocco di immissione;
 - b) secondariamente, prevedendo un incremento dei posti, corrispondenti alle carenze, per il successivo blocco di immissione nella stessa Forza armata relativo al medesimo concorso.
3. Dopo l'espletamento delle procedure di cui al comma 2, qualora non siano ancora coperti tutti i posti previsti dal bando per ciascuna Forza armata, nell'ultimo blocco di immissione si provvede alla relativa copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre Forze armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutti i blocchi di immissione, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale di cui all'articolo 5.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nell'ambito della Marina, eventuali carenze nelle categorie del Corpo equipaggi militari marittimi o dei nocchieri di porto del Corpo delle capitanerie di porto possono essere ripianate attingendo rispettivamente dalla graduatoria dei nocchieri di porto e dalla graduatoria delle restanti categorie del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).

Art. 14
Ammissione alla ferma triennale

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 12 sono convocati a cura della Direzione generale per il personale militare, ovvero degli Enti designati, per l'incorporazione presso le sedi indicate da ciascuna Forza armata e ammessi alla ferma triennale con il grado di caporale o gradi corrispondenti.

Art. 15
Disposizioni finali

1. Ove non in contrasto con le disposizioni in materia di reclutamento previste dal Codice dell'ordinamento militare, dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dal presente decreto ministeriale nonché dagli appositi bandi di concorso e dalle relative appendici, continuano ad applicarsi i principi generali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Roma, **19 MAG 2025**

IL MINISTRO

